



COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE E LA CONCESSIONE DI BENEFICI DI NATURA ECONOMICA A SOGGETTI OPERANTI NELL'AMBITO DELLA COMUNITÀ LOCALE.

Allegato alla deliberazione di CC n. 7 del 07.03.2022

INDICE

Art. 1 – Oggetto, finalità e definizioni principali

Art. 2 - Riferimenti generali - Ambito di applicazione ed esclusioni

Art. 3 - Presupposti per la concessione di forme di sostegno economico ed individuazione dei soggetti beneficiari

Art. 4 – Procedura per la concessione delle forme di sostegno economico

Art. 5 - Contenuto delle istanze degli interessati

Art. 6 - Criteri per la concessione di forme di sostegno economico

Art. 7 - Formalizzazione della concessione di forme di sostegno economico

Art. 8 - Erogazione dei benefici

Art. 9 - Verifica dell'utilizzo delle forme di sostegno economico

Art. 10 - Decadenza

Art. 11 - Istituzione albo

Art. 12 - Struttura dell'albo

Art. 13 - Registrazioni

Art. 14 - Gestione ed aggiornamento albo

Art. 15 - Concessione in uso di impianti, beni mobili e immobili

Art. 16 - Utilizzo dei locali comunali

Art. 17 - Condizioni per l'intervento del Comune

Art. 18 - Pubblicizzazione degli interventi del Comune

Art. 19 - Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali

Art. 1

(Oggetto, finalità e definizioni principali)

1. Il presente regolamento disciplina la concessione da parte dell'Amministrazione di forme di sostegno economiche a soggetti operanti nell'ambito della comunità locale per la realizzazione di funzioni istituzionali, in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 della Costituzione.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a razionalizzare e ad ottimizzare gli investimenti di risorse economiche in iniziative coinvolgenti soggetti diversi della comunità locale.
3. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della L. n. 241/1990 e parallelamente codificati dall'art 13 della L.r. 10/1991 oggi trasposto nella L.r. 7/2019.
4. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per "forme di sostegno economico" o "sostegni economici", i contributi e le sovvenzioni assegnati a soggetti operanti nell'ambito di quadri progettuali riconducibili alle attività istituzionali dell'Amministrazione;
 - b) per "soggetti beneficiari", i cittadini, le associazioni o gli organismi di aggregazione destinatari delle forme di sostegno economico.

Art. 2

(Riferimenti generali - Ambito di applicazione ed esclusioni)

1. Le disposizioni del presente regolamento attuano quanto previsto dall'articolo 12 della L. n. 241/1990 e del parallelo art 13 della L.r. 10/1991 e dall'art. 7, comma 1 della L. n. 131/2003 in ordine alla regolamentazione degli interventi economici finalizzati al coinvolgimento dei cittadini e dei loro organismi aggregativi nella realizzazione dei processi di sviluppo delle funzioni amministrative.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a) ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme agevolative comunque denominate dovute in virtù di leggi statali e regionali o previste e disciplinate da appositi atti normativi del Comune o da atti generali e di indirizzo del Consiglio Comunale;
 - b) ai contributi di natura assistenziale ed a contributi disciplinati da appositi regolamenti di servizio;
 - c) ai contributi oggetto di specifico conferimento con riferimento ad enti pubblici e privati in cui il Comune è intervenuto come socio e/o ente condotante, sottoscrivendone l'atto pubblico o a fronte di attività, iniziative, servizi promossi e/o organizzati da soggetti terzi allorché il Comune, in relazione alla peculiare rilevanza e per la stretta correlazione

con obiettivi e programmi dell'amministrazione, decida di acquisire la veste di copromotore e/o compartecipe, assumendoli come attività propria, nonché sulla base dell' espletamento di attività di soggetti terzi connesse a servizi pubblici locali privi di rilevanza economica affidati secondo le leggi e/o regolamenti di settore. In tali ipotesi verrà stipulato apposito accordo e/o contratto di servizio con i soggetti terzi con il quale verranno definite le relative aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno recanti ad oggetto la realizzazione di attività istituzionali dell'amministrazione confluibili in prestazioni di servizio rapportate a corrispettivi specifici per le stesse.

d) ad eventi di rilievo sovracomunale e di riconosciuto prestigio e ad eventi rilevanti di riconosciuta e radicata tradizione che in ragione delle superiori connotazioni rappresenteranno oggetto di specifiche agevolazioni.

Art. 3

(Presupposti per la concessione di forme di sostegno economico ed individuazione dei soggetti beneficiari)

1. L'Amministrazione individua periodicamente gli ambiti di attività nei quali ritiene possano essere coinvolti, nello sviluppo delle funzioni amministrative, i cittadini o loro forme aggregative (associazioni, comitati, organismi diversamente denominati) e rispetto ai quali possano essere realizzate forme di investimento di risorse economiche significative per l'attuazione del principio di sussidiarietà, qualificandoli come settori di intervento prioritario.
2. L'Amministrazione concede in via ordinaria sostegni economici a soggetti operanti nella comunità locale che ne facciano richiesta sulla base di una valutazione di coerenza / affinità delle attività dagli stessi svolte con propri interventi, progetti e programmi, tale da poterli ricondurre a linee di sviluppo delle funzioni amministrative in attuazione del principio di sussidiarietà.
3. La valutazione delle proposte/ricieste dei singoli soggetti è condotta a procedimenti comparativi, finalizzati ad ottimizzare la distribuzione delle risorse tra soggetti e per attività meritevoli del sostegno economico dell'Amministrazione.
4. L'Amministrazione può assegnare, in via eccezionale, sulla base di adeguata motivazione e comunque per una percentuale non superiore al 40% delle somme a ciò destinate in bilancio, sostegni economici straordinari a soggetti impegnati in progetti o iniziative che per le loro caratteristiche peculiari si configurino come interventi di particolare significato per la comunità locale, riconducibili ad ambiti di attività dell'Amministrazione e delineabili come passaggi attuativi del principio di sussidiarietà.

Art. 4

(Procedura per la concessione delle forme di sostegno economico)

1. L'Amministrazione sollecita periodicamente, in relazione a quanto previsto dal precedente articolo 3, la presentazione di proposte di iniziative, interventi o progetti sostenibili con risorse pubbliche, avviando specifica procedura in tal senso.
2. I soggetti operanti nella comunità locale che intendano ottenere sostegni economici dall'Amministrazione per attività riconducibili allo sviluppo in via sussidiaria delle funzioni amministrative presentano alla stessa specifiche istanze, accompagnate da dettagliate relazioni illustrative, nelle quali è precisata anche la richiesta di sostegno economico.
3. Le varie proposte presentate ai sensi del precedente comma 2 sono valutate dall'Amministrazione in termini comparativi e, qualora risultino tutte meritevoli di sostegno, sono soddisfatte in misura tale da consentire un'ottimale distribuzione delle risorse disponibili.

Art 5

(Contenuto delle istanze degli interessati)

1. Le istanze di ammissione ai benefici, sottoscritte dal legale rappresentante, debbono essere presentate al Comune, a pena di inammissibilità, corredate:
 - a. dai dati del soggetto richiedente e del codice fiscale o partita IVA dell'associazione e del legale rappresentante;
 - b. da una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa;
 - c. dall'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;
 - d. dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti;
 - e. bilancio di previsione, rendiconto dell'impiego dei contributi ricevuti l'anno precedente;
 - f. copia dell'atto pubblico con allegato statuto dal quale è possibile desumere che l'associazione o ente non persegue fini di lucro;
 - g. Qualsiasi variazione statutaria o carica sociale deve essere, comunque, comunicata entro trenta giorni dell'avvenuta variazione.
2. La domanda deve inoltre essere corredata dai documenti richiesti e, se presentata da soggetto diverso da persona fisica o ente pubblico, deve contenere la dichiarazione che il richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.
3. Limitatamente alle associazioni sportive, deve essere altresì dichiarata l'affiliazione a Federazioni Sportive o il riconoscimento del CONI, ovvero l'affiliazione a Enti di promozione

sportiva e debbono altresì essere indicati i campionati ufficiali cui l'associazione partecipa con proprie rappresentative.

4. Non possono essere beneficiari di contributi tutti i soggetti che alla data dell'istanza risultino debitori morosi nei confronti del Comune a qualsiasi titolo.

5. Il servizio competente, nel caso riceva domande incomplete, deve invitare il soggetto richiedente a regolarizzarle nel termine perentorio non inferiore a giorni 15 e non superiore a giorni 30. In caso di mancata regolarizzazione nel termine stabilito la domanda non può essere accolta.

6. Le domande predisposte per contributi annuali a sostegno di attività istituzionali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate entro il termine stabilito dall'amministrazione salvo eventuali proroghe del termine rapportato alla disponibilità delle risorse stanziare nel bilancio di previsione.

7. Tale termine può essere derogato dalle domande per contributi o vantaggi economici relativi ad attività ed iniziative educative con scadenze determinate dall'anno scolastico.

8. Le domande per contributi "una tantum" e/o attribuzioni di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici, devono essere presentate almeno un mese prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto.

9. Il Comune si riserva la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie, oltre i termini stabiliti dal presente regolamento.

10. La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo l'Ente.

11. In caso di necessità inderogabili dell'Ente, questo può riservarsi la facoltà di revocare l'uso dei locali e dei mezzi precedentemente concessi.

12. Per effetto dell'avvenuta concessione di benefici finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici, l'Ente ha diritto di comparire nella documentazione informativa e promozionale delle manifestazioni, dell'evento e/o del progetto.

Art. 6

(Criteri per la concessione di forme di sostegno economico)

1. L'Amministrazione valuta le proposte presentate dai soggetti ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4 con riferimento ai seguenti criteri:

a) grado di corrispondenza delle attività con i settori di intervento prioritario individuati dall'Amministrazione ai sensi del precedente articolo 3, comma 1;

b) grado di coerenza / affinità dell'iniziativa / dell'intervento / del progetto con le attività istituzionali dell'Amministrazione traduttive delle funzioni amministrative ad essa deputate in uno specifico settore di intervento prioritario;

c) numero di persone interessate dall'attività;

d) durata dell'attività.

La Giunta Municipale al fine di sviluppare efficacemente le interazioni con gli organismi associativi presenti o comunque operanti nell'ambito del territorio del Comune esercitanti attività che hanno riflesso e utilità per la comunità locale, delinea indirizzi specificativi espressi che gli organi gestionali deputati alla gestione dei procedimenti concessori possano valutarne:

- la coerenza/corrispondenza dei programmi con gli ambiti individuati dall'amministrazione come aree di intervento prioritario per lo sviluppo delle iniziative "sussidiarie";
- la corrispondenza più o meno ampia a seconda dell'ambito di riferimento dell'area di ricaduta delle attività dell'associazione con un ambito territoriale di riferimento (es. rilevanza provinciale, regionale, nazionale delle attività/iniziative);
- gli elementi di innovazione producibili dall'attività dell'associazione nel sistema di riferimento (es. sistema culturale);
- Il dimensionamento delle relazioni di rete realizzabili dagli istanti in base all'attività sostenuta e se del caso la stabilità e capacità organizzativa delle strutture degli organismi richiedenti, in relazione alle attività per le quali si chiede il sostegno economico e esperienza in termini di collaborazione con enti pubblici e con organismi di livello nazionale ed internazionale ed attività che intendono effettuare in zone non adeguatamente servite fermando gli ulteriori criteri rapportati al dimensionamento (numero persone) dei soggetti interessati dalle attività dell'associazione ed alla durata dell'attività dell'associazione quali diretti precipitati dei criteri enunciati di agevole deduzione.

2. Al fine di definire una valutazione ottimale, l'Amministrazione può attribuire ai criteri dei punteggi.

3. Qualora le proposte presentino profili analoghi o punteggi identici, è data priorità nell'assegnazione delle risorse a quelle con maggiore impatto sulla comunità locale, in termini di persone interessate e di durata dell'iniziativa.

Art. 7

(Formalizzazione della concessione di forme di sostegno economico)

1. L'Amministrazione formalizza la concessione delle forme di sostegno economico ai soggetti interessati con specifico provvedimento, nel quale sono individuati:

a) il soggetto destinatario;

b) l'ammontare del sostegno economico;

c) l'attività svolta dal soggetto per la quale è previsto il sostegno economico;

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adeguatamente motivato, anche per relazione ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990, con riferimento alle ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a concedere la forma di sostegno economico.

Art 8

(Erogazione dei benefici)

1 L'erogazione dei contributi finanziari previsti dal piano viene effettuata dal dirigente del Servizio competente sulla base:

a) del rendiconto dettagliato e analitico dell'attività e/o iniziativa svolta, con particolare riferimento alle spese sostenute e agli obiettivi e alle finalità raggiunte in base alle previsioni;

b) della relazione illustrativa sul suo andamento e sui risultati raggiunti eventualmente suffragata da articoli di giornale, stampati ed altro, al fine di una migliore valutazione.

c) conto consuntivo delle entrate e delle uscite, sottoscritto ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 445/2000 e ss mm ii dal legale rappresentante.

2. Il contributo viene erogato previa dichiarazione da parte del beneficiario di non avere ottenuto altro contributo da parte del Comune per la medesima attività o iniziativa.

3. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare il rendiconto, entro il termine di tre mesi dalla data di avvenuta realizzazione dell'attività e/o iniziativa.

4. In caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine suddetto non si darà luogo alla concessione del beneficio;

5. La mancata presentazione del rendiconto costituisce altresì elemento ostativo alla concessione di altri contributi e/o benefici in favore del soggetto inadempiente.

Art. 9

(Verifica dell'utilizzo delle forme di sostegno economico)

1. L'Amministrazione verifica:

a) che l'attività svolta dal soggetto beneficiario della forma di sostegno economico sia stata realizzata secondo quanto dallo stesso esplicitato nella propria istanza;

b) che le risorse assegnate siano state utilizzate interamente per la realizzazione dell'attività.

2. L'Amministrazione verifica, complessivamente e in relazione a singoli ambiti di attività, l'impatto sul contesto sociale delle attività realizzate dai soggetti di cui agli articoli precedenti con le risorse economiche da essa assegnate.

Art. 10

Decadenza

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari delle agevolazioni economiche di cui al presente regolamento, decadono dal diritto, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) non sia stata realizzata l'iniziativa, che ha dato luogo alla concessione;
- b) non venga presentata la documentazione prescritta entro il termine di cui al precedente art.5;
- c) sia stato modificato il programma senza rendere comunicazioni all'amministrazione. Fatte salve le variazioni non sostanziali al programma.

2. In tali ipotesi il competente organo gestionale comunica ai sensi dell'art.21 bis della L.241/1990 all'interessato il provvedimento sanzionatorio di revoca.

Art. 11

Istituzione albo

1. E' istituito l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.

2. L'albo può essere consultato da ogni cittadino.

Art 12

Struttura dell'albo

1. Sull'albo vanno riportate le seguenti informazioni minime:

- estremi del beneficiario ed indirizzo;
- tipo e quantificazione delle provvidenze;
- estremi dell'atto di concessione;
- disposizioni di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni.

Art 13

Registrazioni

1. Le registrazioni sull'albo dovranno avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione dell'atto che dispone l'erogazione delle provvidenze.

Art 14

Gestione ed aggiornamento albo

1. Alla gestione, all'aggiornamento dell'albo nonché alla pubblicizzazione ed accesso allo stesso provvede il Settore Affari Generali o altra articolazione secondo quanto diversamente previsto in

sede di definizione delle linee funzionali. Il settore competente si avvale di apposita unità organizzativa interna deputata al ricevimento dei provvedimenti concessori trasmessi allo scopo dagli organi gestionali competenti.

2. L'albo viene suddiviso in tre sezioni in rapporto alla diversa tipologia dei contributi e/od ausili pecuniari concessi con riferimento ai contributi per l'espletamento di attività istituzionali, contributi una tantum di cui al presente regolamento e concessioni in uso di beni mobili o immobili di cui al successivo art. 16 del presente regolamento.

Art. 15

Concessione in uso di impianti, beni mobili e immobili

1. La concessione in uso continuativo di impianti e beni mobili o immobili di proprietà del Comune, o comunque nella sua disponibilità, è effettuata tramite apposita convenzione nella quale sono individuati dettagliatamente gli obblighi ed i diritti reciproci delle parti.

2. La concessione in uso temporaneo non continuativo di impianti, beni mobili o immobili è effettuata dal responsabile del servizio interessato sulla base delle richieste presentate dagli interessati.

3. È fatta salva la disciplina vigente, separatamente adottata, in ordine alla gestione degli impianti sportivi comunali.

4. In tutti i casi in cui la concessione in uso di tali impianti, beni mobili od immobili non sia altrimenti regolamentata, si applicano le disposizioni del presente articolo.

5. La domanda deve contenere, oltre ai dati di cui al precedente articolo 5, l'impegno del richiedente ad utilizzare il bene richiesto secondo il suo scopo naturale, a riconsegnarlo integro, a manlevare il Comune di Buseto Palizzolo da ogni responsabilità al riguardo ed a impegnarsi a risarcire tutti i danni arrecati.

6. La concessione avviene, previa deliberazione della Giunta Comunale approvativa di apposita convenzione su proposta del responsabile del servizio competente o di apposita convenzione quadro sulla scorta dei criteri di valutazione di cui al precedente art.6 e dopo avere verificato che l'attività per la quale la richiesta è effettuata rientra in quelle previste nel presente regolamento.

7. La concessione deve essere effettuata in modo da contemperare le diverse esigenze di tutti i soggetti interessati e privilegiando in ogni caso l'utilizzo da parte del Comune di Buseto Palizzolo

8. Il controvalore dell'utilizzo del bene viene considerato quale erogazione di contributo ed è riportato nell'albo dei beneficiari.

Art. 16

(Utilizzo dei locali comunali)

1. Le manifestazioni, da svolgersi nei locali specificatamente individuati all'Amministrazione Comunale, dovranno essere compatibili con la destinazione degli stessi ambienti.
2. L'utilizzo di tali locali è subordinato alla destinazione prevalente stabilita all'Amministrazione Comunale, all'osservanza delle norme stabilite dai rispettivi regolamenti, nonché alle indicazioni apposte dalla Commissione Provinciale di Sicurezza per i locali di pubblico spettacolo.
3. E facoltà dell'Amministrazione Comunale ritirare precedenti concessioni di locali per sopraggiunti ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell'alternativa.

Art. 17

(Condizioni per l'intervento del Comune)

1. L'erogazione di contributi o altri benefici economici da parte del Comune di Buseto Palizzolo non coinvolge in alcun modo la responsabilità dell'ente in ordine alla attività svolta dal soggetto beneficiario, che rimane l'unico responsabile in ordine agli atti compiuti, anche se finanziati con il contributo comunale o effettuati con l'ausilio di strutture e beni del Comune.
2. Il Comune di Buseto Palizzolo rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra beneficiari e soggetti terzi in conseguenza dell'utilizzo di contributi economici o altri benefici dallo stesso riconosciuti.
3. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Art. 18

(Pubblicizzazione degli interventi del Comune)

1. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi annuali per l'espletamento delle loro attività ovvero che ricevono contributi per realizzare opere, manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a rendere noto che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Art. 19

(Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, in ordine alle relazioni tra Amministrazioni e soggetti beneficiari di forme di sostegno economico si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente in materie afferenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.